

## IVA

---

### **Operazioni con l'estero e dichiarazione annuale Iva**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

L'indicazione delle operazioni con l'estero in **dichiarazione annuale Iva**, in scadenza al **30 aprile 2019**, richiede la compilazione dei **quadri VE, VF e VJ** tenendo conto delle diverse casistiche dei **clienti o fornitori non residenti** quali controparti delle operazioni.

Le **fatture emesse** verso soggetti **extracomunitari o comunitari** sono operazioni da indicare nel **quadro VE** relativo alle **operazioni attive** e, in particolare, nei righe **VE30 e VE32**.

Nel **rigo VE30** occorre indicare, nel **campo 1**, il **totale delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del *plafond***. L'importo deve essere poi ripartito nei campi successivi, specificando in particolare:

- nel **campo 2**, l'ammontare complessivo delle **esportazioni effettuate nell'anno, di cui all'articolo 8, primo comma, lett. a) e b)**, comprese le cessioni triangolari;
- nel **campo 3**, l'ammontare complessivo delle **cessioni intracomunitarie di beni [articolo 41 DL 331/1993](#)**, comprese le **triangolazioni comunitarie promosse da un soggetto passivo UE1**, che acquista beni da IT chiedendo la consegna al cliente finale in uno Stato membro diverso (UE2). Vanno ricomprese, inoltre, le **triangolazioni comunitarie promossa da un soggetto passivo nazionale**, con acquisto del bene da fornitore comunitario (UE1) e consegna diretta da UE1 al proprio cessionario di altro Stato membro (UE2), ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione. Si inseriscono, infine, anche i corrispettivi delle **operazioni di cui all'[articolo 58, comma 1, DL 331/1993](#)**;
- nel **campo 4**, l'ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei **confronti di operatori sammarinesi**;
- nel **campo 5**, l'ammontare complessivo delle **operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione**, ossia le cessioni ed i servizi assimilati (**articolo 8-bis**), i servizi internazionali (**articolo 9**), le cessioni verso Città del Vaticano (**articolo 71**) e le operazioni con organismi internazionali (**articolo 72**).

Nel **rigo VE32**, invece, occorre esporre le operazioni non imponibili che **non concorrono alla formazione del *plafond***.

Nel **rigo VE34** vanno indicate le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità, di cui agli **articoli da 7 a 7-septies**, per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'**[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#)**. Le stesse **concorrono alla formazione del volume d'affari**, indicato complessivamente nel **rigo VE50** (**[circolare AdE](#)**

[12/E/2013](#)).

È appena il caso di precisare che nel **quadro VE** delle operazioni attive **non va esposta la doppia registrazione relativa alle operazioni passive** che necessitano di giroconto per il conteggio dell'Iva a debito.

Le operazioni passive, comprese le bollette doganali di importazione, sono indicate nel **quadro VF relativo agli acquisti**, in corrispondenza dell'aliquota Iva di riferimento, e dettagliate nel **rigo VF26**. La doppia registrazione che viene effettuata nel registro Iva vendite per il calcolo dell'Iva a debito è indicata **esclusivamente nel quadro VJ**.

Il **rigo VF26** è riservato ai contribuenti che hanno posto in essere **operazioni passive da soggetti non residenti**, ossia acquisti intracomunitari, importazioni di beni ed operazioni con la Repubblica di San Marino. Il contribuente deve esporre:

- nel **campo 1**, il dato complessivo degli **acquisti intracomunitari di beni** e, nel **campo 2**, l'imposta relativa agli acquisti imponibili (anche se non detraibile);
- nel **campo 3**, i dati complessivi relativi alle importazioni di beni risultanti dalle **bollette doganali** registrate nel periodo d'imposta e, nel **campo 4**, l'imposta relativa alle operazioni imponibili (anche se non detraibile);
- nel **campo 5**, l'ammontare degli acquisti di beni provenienti **da San Marino** per i quali sia stata emessa **fattura con addebito di imposta** da parte del cedente sammarinese e, nel **campo 6**, gli acquisti di beni provenienti da **San Marino con emissione di fattura senza addebito di imposta** da parte del cedente sammarinese, per i quali l'acquirente nazionale abbia assolto i relativi obblighi ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Nel **quadro VJ** occorre indicare, infine, le operazioni per le quali **l'iva è dovuta dal cessionario** ai fini del conteggio dell'imposta a debito, esponendo:

- nel **rigo VJ1**, gli acquisti provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla **Repubblica di San Marino**, per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta a norma dell'**articolo 17, comma 2**;
- nel **rigo VJ3**, gli **acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti**, di cui all'**articolo 17, comma 2**. Si evidenzia che nel rigo devono essere riportati sia gli acquisti per i quali l'assolvimento degli obblighi Iva è stato effettuato mediante l'emissione di autofattura, sia gli acquisti per i quali è necessaria l'integrazione del documento emesso dal soggetto non residente (ad esempio, acquisto da fornitore Ue con rappresentante fiscale/identificazione diretta IT);
- nel **rigo VJ9**, gli **acquisti intracomunitari di beni**;
- nel **rigo VJ10**, le **importazioni di rottami e altri materiali di recupero** per le quali l'imposta non è versata in dogana ma assolta, ai sensi dell'**articolo 70, comma 6**, mediante annotazione del documento doganale nel registro di cui agli **articoli 23 o 24** nonché, ai fini della detrazione, nel registro di cui all'**articolo 25**.

Seminario di specializzazione

# LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)